

COPIA

Comune di Monzambano

Provincia di Mantova

C.A.P. 46040

(0376) 800502

C.F. 00159460203

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

cod.10854

N. 7
del 21/03/2018

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Marzo alle ore 18:45 nella sede comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta Pubblica i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CAPPA GIORGIO	Presidente	X	
FORONI LORENA	Consigliere Anziano	X	
RAJA DAVIDE	Consigliere	X	
GOZZI CESARE	Consigliere	X	
TREMOLADA RAFFAELLA	Consigliere	X	
PEDERIVA MATTIA	Consigliere		X
BANA MARINA	Consigliere	X	
GUERRA ANTONELLA	Consigliere	X	
VENTURELLI GIOVANNI	Consigliere		X
BOMPIERI ANGIOLINA	Consigliere	X	
RAMA ALBERTO	Consigliere	X	
STEFANONI GABRIELE	Consigliere		X
ZAMBONI DI SALERANO GIUSEPPE	Consigliere	X	

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Nome assessore esterno	Carica politica	Presente	Assente
BOMPIERI SILVANO	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA VALERIA FERRO la quale provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente CAPPA GIORGIO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posta al n. 7 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona brevemente il **Sindaco**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) prevede l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei Servizi Comunali;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO CHE il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE la TASI, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, è determinata applicando alla base imponibile prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

PRESO ATTO che la sopra citata legge n. 147 del 2013 prevede, inoltre, che:

- al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che tale aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento;
- al comma 683, le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- ai commi 640 e 677, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- al comma 677, per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;
- al comma 682, lettera b), devono essere individuati i Servizi Indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente - su tutta la collettività;
- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o

minore beneficio tra un cittadino e l'altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

CONSIDERATO CHE il gettito derivante dalla TASI finanzia i seguenti servizi indivisibili:

- o Illuminazione pubblica
- o Manutenzione strade
- o Toponomastica stradale
- o Sgombero neve
- o Manutenzione verde pubblico
- o Servizio Polizia Locale
- o Servizio Anagrafe, Servizio Protocollo ecc.
- o Servizio protezione civile
- o Servizio prevenzione randagismo

VISTO l'art. 9 bis del Decreto Legge n.47/2014, introdotto in fase di conversione nella Legge n.80/2014 che dispone: *"(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).*

1. "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.";

PRESO ATTO CHE la Legge n.208 del 28 dicembre 2015 ha stabilito:

- con l'art.1, comma 14, lettera a) la modifica dell'art.1, comma 639 della Legge n.147/2013 come di seguito specificato: *"... che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,..";*

- con l'art.1, comma 14, lettera b) la sostituzione dell'art.1, comma 669 della Legge n.147/2013 come di seguito specificato: *"669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";*

- con l'art.1, comma 14, lettera c) l'integrazione dell'art.1, comma 678 della Legge n.147/2013 come di seguito specificato: *".....Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento..";*

- la riduzione del 50% della base imponibile, con l'art.1, comma 10, lettera b) inserendo la lettera 0a) che così recita: *«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» (dichiarazione IMU/TASI);*

- con l'art.1, comma 21 quanto segue: *"21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle*

costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";

- la riduzione dell'imposta al 75% applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTO l'art.1, comma 26 della Legge n.208/2015, il quale ha stabilito: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*, così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017 n.205, art.1, comma 37;

CONSIDERATO CHE, per l'anno 2018, il Comune di Monzambano ha stabilito le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) come sottospesificato:

-Aliquota altri immobili: 8,1 per mille

-Aliquota abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9): 3,5 per mille;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2017 con la quale sono state approvate le aliquote della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) per l'anno 2017;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione Imposta Unica Comunale (IUC) – capitolo C Tributo per i servizi indivisibili TASI;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote della TASI:

- aliquota pari allo **2,5 per mille** per l'abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) e le sue pertinenze;

- aliquota pari allo **2,5 per mille** per tutte le unità immobiliari alle quali si applica, per l'anno 2018, l'aliquota IMU del 8,1 per mille;

- aliquota pari allo **2,5 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- aliquota pari all'**1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;

ATTESO CHE il gettito della TASI, complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote, ammonta ad Euro 300.000,00;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali e che è applicabile anche alla TASI, in quanto espressamente richiamato nei commi 676 e 682 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 prevedeva il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 ed il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 09.02.2018 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali alla data del 31 marzo 2018;

RILEVATO CHE a norma dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688 della Legge 21 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dalla Legge n.208/2015: *"..... il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico."*;

DATO ATTO che con Deliberazione G.C. n. 33 del 23.07.2014 è stato nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Entrate /Finanziario;

VISTA la normativa soprarichiamata;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Bompieri A., Rama e Zamboni), legalmente espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di **STABILIRE CHE**, per l'anno 2018, il gettito derivante dalla TASI, stimato in Euro 300.000,00 sia destinato a concorrere al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili:

- o Illuminazione pubblica
- o Manutenzione strade
- o Toponomastica stradale
- o Sgombero neve
- o Manutenzione verde pubblico
- o Servizio Polizia Locale
- o Servizio Anagrafe, Servizio Protocollo ecc.
- o Servizio protezione civile
- o Servizio prevenzione randagismo

2) di **CONFERMARE**, per l'anno **2018**, le seguenti aliquote della TASI:

- aliquota pari allo **2,5 per mille** per l'abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) e le sue pertinenze;
- aliquota pari allo **2,5 per mille** per tutte le unità immobiliari alle quali si applica, per l'anno 2018, l'aliquota IMU del 8,1 per mille;
- aliquota pari allo **2,5 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota pari all'**1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;

3) di **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;1, comma 688 della Legge 21 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dalla Legge n.208/2015:

4) di **DICHIARARE**, con separata votazione e con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Bompieri A., Rama e Zamboni), legalmente espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, in quanto delibera propedeutica al Bilancio di Previsione 2018, relativamente al quale verrà deliberata l'immediata eseguibilità.



COMUNE DI MONZAMBANO

Provincia di Mantova

Ufficio di Segreteria

C.A.P. 46040 – Piazza V. Emanuele III, 15 – P. IVA 00159460203

Telefono 0376/800502 Fax 0376/809348

Email: segreteria@monzambano.gov.it

PEC: comune.monzambano@pec.regione.lombardia.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C. n. 7 del 21/03/2018

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE con oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2018.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Visti gli atti d'ufficio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica con i seguenti rilievi:

Monzambano, lì 14/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. PAOLA MAGALINI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Visti gli atti d'ufficio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, con i seguenti rilievi:

Monzambano, lì 14/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. PAOLA MAGALINI

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GIORGIO CAPPÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in data ;
- Pubblicata all'Albo Pretorio on-line, liberamente accessibile al pubblico, per n. 15 giorni consecutivi, in applicazione dell'art. 32, comma 1, L. n. 69 del 18.06.2009:
 - il al N. R.P.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì



**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VALERIA FERRO**



COMUNE DI MONZAMBANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Nota di Pubblicazione n. 188

Il 20/04/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 7 del 21/03/2018 con oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2018.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs N. 267/2000.

Data: 20/04/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BARBIERI LORENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.